SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 238**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 ottobre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Firenze

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1988.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987 concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, con il quale è stato disposto l'adeguamento delle norme statutarie del corso di laurea di medicina e chirurgia alla nuova tabella XVIII dell'ordinamento didattico universitario relativo a detto corso di laurea;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale nella seduta del 23 gennaio 1988 ha riesaminato la proposta di modifica dello statuto che ha dato luogo al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987 sopra descritto;

Considerato inoltre che detto decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987 presenta un mero errore di dattilografia nella denominazione di un insegnamento;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, di modifica dello statuto dell'Università degli studi di Genova, è rettificato come di seguito indicato:

9) area delle scienze del comportamento umano.

Tra le discipline del corso integrato «psichiatria e psicologia clinica» è inserito l'insegnamento di «psicoterapia», e la dizione dell'insegnamento di «psicolpatologia generale» è rettificata in quella di «psicopatologia generale».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1989
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 117

89A4597

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1989.

Revisione della tassa di sbarco e imbarco merci trasportate per via aerea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, concernente l'istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1987, con il quale da ultimo è stato elevato l'importo della tassa erariale di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea;

Riconosciuta la necessità di procedere alla revisione della tassa erariale sulle merci sbarcate ed imbarcate negli aerodromi sui quali si svolge attività aerea commerciale, tenuto conto del volume del traffico registrato e dell'aumento del costo di gestione dei servizi;

Sentita la commissione prevista dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

La tassa erariale istituita con l'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, è determinata, per tutti gli aerodromi sui quali si svolga attività aerea

commerciale, nella misura di L. 30 per ogni chilogrammo di peso lordo o frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi. In ogni caso la tassa non sarà inferiore a L. 400.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1989

COSSIGA

SANTUZ, *Ministro dei trasporti*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*
AMATO, *Ministro del tesoro*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1989
Registro n. 7 Trasporti, foglio n. 242

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. 9 gennaio 1987 reca: «Revisione della tassa di sbarco e imbarco merci trasportate per via aerea».

— La commissione prevista dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 31 maggio 1986) così come modificato dall'art. 8 della legge 15 febbraio 1985, n. 25 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1985) si è espressa nella seduta del 5 luglio 1988.

Nota all'articolo unico:

L'art. 1 del D.L. n. 47/1974 prevede l'istituzione di una tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate dagli aeromobili in tutti gli aerodromi sui quali comunque si svolga attività aerea commerciale e stabilisce, al terzo comma, le modalità della revisione, che sono le seguenti: «La misura della tassa di cui al primo comma del presente articolo è determinata e variata per ciascun aerodromo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze, per il lavoro e per il bilancio e la programmazione economica, tenuto conto del volume del traffico dell'aerodromo e del costo di gestione dei servizi».

89A4596

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 546, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università è aggiunta la scuola seguente:

per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Dopo l'art. 566, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, con i relativi articoli, come di seguito riportato:

Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

Art. 567. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di preparare i terapisti qualificati a svolgere la riabilitazione di soggetti in età evolutiva con disturbi neuromotori, psicomotori e neuropsichici.

La scuola rilascia il diploma di terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Art. 568. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ad attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici studenti.

Art. 569. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, lettere e filosofia, con il contributo della clinica neurologica (fondazione C. Mondino) e ospedale S. Matteo (clinica pediatrica).

Art. 570. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno

anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore (*);
fisiologia generale, del sistema nervoso e dell'apparato locomotore (*);
pediatria generale (nozioni correlazionistiche di anatomia e fisiopatologia);
nozioni di psicologia dell'età evolutiva;
nozioni di neurologia infantile;
nozioni di ortopedia e traumatologia;
protesi ortopediche;
protesi acustiche;
protesi visive;
nozioni pratiche - teoriche di massoterapia e di elettroterapia I;
nozioni pratiche - teoriche di fisioterapia I;
nozioni pratiche - teoriche di terapia occupazionale I;
nozioni pratiche - teoriche di terapia del linguaggio I.

2° Anno

nozioni pratiche - teoriche di massoterapia e di elettroterapia II;
nozioni pratiche - teoriche di fisioterapia II;
nozioni pratiche - teoriche di terapia occupazionale II;
nozioni pratiche - teoriche di terapia del linguaggio II;
nozioni di neuropsichiatria infantile;
nozioni di testologia dell'età evolutiva;
nozioni di psicopedagogia;
nozioni di psicomotricità I.

3° Anno

tecniche speciali di riabilitazione neuro e psicomotoria;
tecniche collaterali di riabilitazione neuro e psicomotoria;
nozioni di psicomotricità II.

Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocino in caso di valutazione negativa.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di lingua inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 571 — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:

clinica neurologica (fondazione C. Mondino);
ospedale S. Matteo (clinica pediatrica);
istituto Dosso Verde di Pavia;
USSL n. 77 Pavia;
USSL n. 78 Vigevano.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 572. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma, solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole dirette a fini speciali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1989
Registro n. 41 Istruzione, foglio n. 187

89A4598

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 settembre 1989.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio unico degli ufficiali giudiziari del distretto della corte di appello di Bologna.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note del presidente della corte di appello di Bologna n. 3001/88 in data 26 giugno 1989, n. 3065/88 in data 17 luglio 1989, dalle quali risulta che gli uffici degli ufficiali giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio unico degli ufficiali giudiziari del distretto della corte di appello di Bologna nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sottospecificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso il tribunale di Ferrara: giorni 28 e 29 dicembre 1988;

ufficio degli ufficiali giudiziari addetti alla pretura di Cento: giorni 28 e 29 dicembre 1988;

ufficio degli ufficiali giudiziari addetti alla pretura di Portomaggiore: giorni 20, 28 e 29 dicembre 1988.

Roma, addì 28 settembre 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A4625

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 1989.

Variazione alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola, tra l'altro, la facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in materia di vendita dei tabacchi per provvista di bordo:

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, concernente le istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo alle navi che si recano all'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende la concessione dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei in partenza direttamente per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sull'estensione ai marittimi di navi nazionali che esercitano il piccolo cabotaggio della concessione dei tabacchi nazionali per provvista di bordo;

Visti i decreti ministeriali 1° luglio 1986, 6 ottobre 1987 e 30 maggio 1988, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 3 luglio 1986, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 313; il 26 ottobre 1987, registro n. 10 Monopoli, foglio n. 153; il 20 giugno 1988, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 204, con i quali sono stati fissati i prezzi dei tabacchi lavorati destinati alla vendita per provvista di bordo e l'iscrizione nella medesima tariffa di nuove marche di tabacchi lavorati nazionali;

Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche ai prezzi di cessione ed alla gamma dei prodotti da includere nella tariffa di vendita per provvista di bordo;

Considerata l'opportunità di includere nella suddeta tariffa la nuova marca di sigarette «MS Extralights»;

Udito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

La marca di sigarette MS Extralights è iscritta nella tariffa di vendita per provvista di bordo al prezzo di L. 26.400 il kg convenzionale.

Art. 2.

I prezzi di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo vengono rideterminati come segue:

SIGARI

Toscano Originale	da L.	133.000	a L.	148.000	il kg conv.le
Antico Toscano	»	70.000	»	74.800	»
Toscano Garibaldi	»	63.600	»	67.200	»
Toscani Extravecchi	»	61.600	»	67.200	»
Cavour	»	60.000	»	66.000	»
Ammezzato Garibaldi	»	53.800	»	56.000	»
Toscani	»	50.000	»	53.200	»
Toscanelli	»	25.000	»	27.200	»

SIGARETTI

Avana	da L.	25.000	a L.	28.000	il kg conv.le
Toscanello Mild	»	22.600	»	25.200	»

TRINCIATI PER PIPA

Derby	da L.	38.800	a L.	47.600	il kg conv.le

SIGARETTE

MS International	da L.	27.000	a L.	29.600	il kg conv.le
Zenit	»	27.000	»	29.600	»
Presidente	»	27.000	»	29.600	»
Futura	»	24.000	»	26.400	»
Linda Leggera	»	24.000	»	26.400	»
Linda	»	24.000	»	26.400	»
MS Mild	»	24.000	»	26.400	»
MS Lights	»	24.000	»	26.400	»
MS Extralights	»	—	»	26.400	»
MS	»	24.000	»	26.400	»
MS Blu	»	24.000	»	26.400	»
Lido	»	24.000	»	26.400	»
Lido Extra Mild	»	24.000	»	26.400	»
Stop Filtro	»	24.000	»	26.400	»
Stop	»	24.000	»	26.400	»
Pack Filtro	»	24.000	»	26.400	»
Colombo Filtro	»	24.000	»	26.400	»
N. Esportazione Lunga	»	17.200	»	19.200	»
Super Filtro	»	17.200	»	19.200	»
Super	»	16.400	»	18.400	»
Nazionali Filtro	»	16.400	»	18.400	»
Nazionali	»	16.400	»	18.400	»

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1989

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1989
Registro n. 9 Monopoli, foglio n. 382

89A4582

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 agosto 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 10 giugno 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Alatri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Alatri;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Alatri contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

27. Comune di Alatri, beneficio capitolare di San Paolo apostolo, con sede in Alatri.

Roma, addì 22 agosto 1989

Il Ministro: GAVA

89A4583

DECRETO 22 agosto 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 8 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Veroli-Frosinone.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Veroli-Frosinone;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Veroli-Frosinone contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

87. Comune di Strangolagalli, beneficio parrocchiale Madonna di Loreto, con sede in Strangolagalli.

88. Comune di Veroli, beneficio capitolare di S. Andrea apostolo, con sede in Veroli.

Roma, addì 22 agosto 1989

Il Ministro: GAVA

89A4584

DECRETO 4 settembre 1989.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 25 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settantaquattro parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trentuno chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Camerino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle settantaquattro parrocchie costituite nella diocesi di Camerino;

vennero dichiarate estinte trentuno chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visti i propri decreti in data 20 novembre 1987 e 29 febbraio 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1987 e del 9 marzo 1988, con i quali vennero integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori e venne dichiarata estinta anche una chiesa cattedrale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica ed integra ulteriormente gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 25 ottobre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti settantatre chiese parrocchiali:»;

nell'elenco di cui al citato art. 3 l'esatta denominazione e sede delle chiese parrocchiali ai numeri d'ordine 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 30, 31, 38 e 57 è la seguente:

8. Comune di Camerino, chiesa prioriale parrocchiale di S. Maria in Via di Camerino (nota anche quale «chiesa di S. Maria in Via di Camerino»), sita in 62032 Camerino.

10. Comune di Camerino, chiesa parrocchiale di S. Gregorio in Dinazzano (nota anche quale «chiesa di S. Gregorio in Dinazzano» e «chiesa di S. Gregorio del comune di Camerino - proprietaria»), sita in 62032 Camerino, frazione Dinazzano.

11. Comune di Camerino, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta di Letegge (nota anche quale «legato Pio Capozucca nella chiesa parrocchiale di Letegge»), sita in 62032 Camerino, frazione Letegge.

12. Comune di Camerino, chiesa parrocchiale SS. Crocifisso in Piampalente e Raggiano (nota anche quale «chiesa di S. Maria del Rosario in Piampalente e Raggiano», «chiesa di S. Maria del Rosario» e «chiesa di S. Maria in Raggiano»), sita in 62030 Morro, frazione Piampalente.

13. Comune di Camerino, chiesa parrocchiale di S. Salvatore in Sabbieta (nota anche quale «chiesa di S. Salvatore in Camerino»), sita in 62032 Camerino, frazione Sabbieta.

15. Comune di Castelraimondo, chiesa parrocchiale di S. Biagio in Castelraimondo (nota anche quale «chiesa plebale di S. Biagio di Castelraimondo» e «chiesa di S. Biagio di Castelraimondo»), sita in 62022 Castelraimondo.

17. Comune di Esanatoglia, chiesa parrocchiale della Pieve abaziale matrice di S. Anatolia in Esanatoglia (nota anche quale «chiesa della Pieve abaziale matrice di S. Anatolia in Esanatoglia»), sita in 62023 Esanatoglia.

19. Comune di Fiuminata, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Massa di Fiuminata (nota anche quale «chiesa di S. Maria Assunta»), sita in 62020 Fiuminata.

20. Comune di Pievetorina, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Appennino di Pievetorina (nota anche quale «chiesa di S. Pietro»), sita in 62030 Casavecchia, frazione Appennino.

30. Comune di Serravalle di Chienti, chiesa parrocchiale di S. Biagio in Gelagna Alta (nota anche quale «chiesa della frazione di Gelagna Alta» e «chiesa della Madonna di Monte Igno di popolani di Gelagna Alta»), sita in 62038 Serravalle di Chienti, frazione Gelagna.

31. Comune di Ussita, chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo (nota anche quale «chiesa di S. Andrea» e «chiesa di S. Stefano»), sita in 62030 Ussita, frazione Calcara.

38. Comune di Castelsantangelo sul Nera, chiesa parrocchiale di S. Maria del Rosario (nota anche quale «chiesa di Maria SS. del Rosario» e «chiesa di S. Maria Castellana in Nocria»), sita in 62030 Castelsantangelo sul Nera, frazione Nocria.

57. Comune di Visso, chiesa parrocchiale di Sant'Antonio (nota anche quale «chiesa di S. Antonio in Fematre» e «chiesa parrocchiale di Fematre»), con sede in 62039 Visso, frazione Fematre;

l'elenco di cui al citato art. 3 è ulteriormente integrato come segue:

59. Comune di Caldarola, chiesa parrocchiale di S. Martino in Caldarola (nota anche quale «chiesa di S. Martino in Caldarola»), con sede in 62020 Caldarola (Macerata).

60. Comune di Caldarola, chiesa parrocchiale di S. Gregorio in Caldarola (nota anche quale «chiesa di S. Gregorio in Caldarola»), con sede in 62020 Caldarola (Macerata).

61. Comune di Camerino, chiesa parrocchiale di S. Biagio in Morro e Casale (nota anche quale «chiesa di S. Biagio in Morro e Casale»), con sede in 62030 Morro (Macerata).

62. Comune di Castelsantangelo sul Nera, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Vallinfante (nota anche quale «chiesa di S. Pietro in Vallinfante»), con sede in 62030 Castelsantangelo sul Nera (Macerata), frazione Vallinfante.

63. Comune di Esanatoglia, chiesa parrocchiale del SS. (nota anche quale «chiesa del SS. (Pagliano)»), con sede in 62023 Esanatoglia (Macerata), frazione Pagliano.

64. Comune di Esanatoglia, chiesa parrocchiale della Madonna della Capriglia (nota anche quale «chiesa della Madonna della Capriglia»), con sede in 62023 Esanatoglia (Macerata).

65. Comune di Fiastra, chiesa parrocchiale di S. Antonio in S. Martino (nota anche quale «chiesa di S. Antonio in S. Martino»), con sede in 62030 Fiegni (Macerata), località S. Martino.

66. Comune di Pioraco, chiesa parrocchiale di S. Maria delle lacrime in Seppio (nota anche quale «chiesa di S. Maria delle lacrime in Seppio»), con sede in 62030 Seppio (Macerata).

67. Comune di Sarnano, chiesa parrocchiale di Giampereto (nota anche quale «legato messe nella chiesa di S. Carlo in Giamperreto»), con sede in 62028 Sarnano (Macerata), frazione Giampereto.

68. Comune di Serravalle di Chienti, chiesa parrocchiale di Via del Piave (nota anche quale «chiesa di Via del Piave»), con sede in 62038 Serravalle di Chienti (Macerata).

69. Comune di Ussita, chiesa parrocchiale di S. Caterina in Sasso (nota anche quale «chiesa di S. Caterina in Sasso»), con sede in 62030 Ussita (Macerata).

70. Comune di Visso, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista (nota anche quale «chiesa di S. Giovanni Battista in Vallopa»), con sede in 62039 Visso (Macerata), località Vallopa.

71. Comune di Visso, chiesa parrocchiale di S. Ermenegildo (nota anche quale «chiesa di S. Ermenegildo in Vagliano»), con sede in 62039 Visso (Macerata), località Vagliano.

72. Comune di Visso, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo (nota anche quale «chiesa di S. Michele Arcangelo in Rasenna»), con sede in 62039 Visso (Macerata), frazione Rasenna.

73. Comune di Visso, chiesa parrocchiale in Mevale (nota anche quale «chiesa pievania in Mevale»), con sede in 62039 Visso (Macerata), frazione Mevale;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle settantatre chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti cinquantotto chiese parrocchiali, le parrocchie aventi diversa sede e diversa denominazione per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è ulteriormente integrato come segue:

44. Comune di Caldarola, alla chiesa parrocchiale di S. Martino in Caldarola (nota anche quale «chiesa di S. Martino in Caldarola»), sita in 62020 Caldarola, succede per l'intero patrimonio la parrocchia dei Santi Martino e Gregorio, sita in 62020 Caldarola.

45. Comune di Caldarola, alla chiesa parrocchiale di S. Gregorio in Caldarola (nota anche quale «chiesa di S. Gregorio in Caldarola»), sita in 62020 Caldarola succede per l'intero patrimonio la parrocchia dei Santi Martino e Gregorio, sita in 62020 Caldarola.

46. Comune di Camerino, alla chiesa parrocchiale di S. Biagio in Morro e Casale (nota anche quale «chiesa di S. Biagio in Morro e Casale»), sita in 62030 Morro, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Biagio sita in 60030 Morro.

47. Comune di Castelsantangelo sul Nera, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro in Vallinfante (nota anche quale «chiesa di S. Pietro in Vallinfante»), sita in 62030 Castelsantangelo sul Nera, frazione Vallinfante, succede per l'intero patrimonio la parrocchia dei Santi Pietro e Martino, sita in 62030 Castelsantangelo sul Nera, frazione Gualdo.

48. Comune di Esanatoglia, alla chiesa parrocchiale del SS. (nota anche quale «chiesa del SS. (Pagliano)»), sita in 62023 Esanatoglia, frazione Pagliano, succede per l'intero patrimonio la parrocchia dei Santi Anatolia e Martino, sita in 62023 Esanatoglia.

49. Comune di Esanatoglia, alla chiesa parrocchiale della Madonna della Capriglia (nota anche quale «chiesa della Madonna della Capriglia»), sita in 62023 Esanatoglia succede per l'intero patrimonio la parrocchia dei Santi Anatolia e Martino, sita in 62023 Esanatoglia.

50. Comune di Fiastra, alla chiesa parrocchiale di S. Antonio in S. Martino (nota anche quale «chiesa di S. Antonio in S. Martino»), sita in 62030 Fiegni, località S. Martino, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Martino e Beato Ugolino, sita in 62030 Fiegni.

51. Comune di Pioraco, alla chiesa parrocchiale di S. Maria delle lacrime in Seppio (nota anche quale «chiesa di S. Maria delle lacrime in Seppio»), sita in 62030 Seppio, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria delle lacrime, sita in 62030 Seppio.

52. Comune di Sarnano, alla chiesa parrocchiale di Giampereto (nota anche quale «legato messe nella chiesa di S. Carlo in Giampereto»), sita in 62028 Sarnano, frazione Giampereto, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Biagio, sita in 62028 Sarnano, frazione Piobbico.

53. Comune di Serravalle di Chienti, alla chiesa parrocchiale di Via del Piave (nota anche quale «chiesa di Via del Piave»), sita in 62038 Serravalle di Chienti, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Lucia, sita in 62038 Serravalle di Chienti.

54. Comune di Ussita, alla chiesa parrocchiale di S. Caterina in Sasso (nota anche quale «chiesa di S. Caterina in Sasso»), sita in 62030 Ussita succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta in Pieve, sita in 62030 Ussita.

55. Comune di Visso, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista (nota anche quale «chiesa di S. Giovanni Battista in Vallopa»), sita in 62039 Visso, frazione Vallopa, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di Maria Santissima, sita in 62039 Visso.

56. Comune di Visso, alla chiesa parrocchiale di S. Ermenegildo (nota anche quale «chiesa di S. Ermenegildo in Vagliano»), sita in 62039 Visso, località Vagliano, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di Maria Santissima, sita in 62039 Visso.

57. Comune di Visso, alla chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo (nota anche quale «chiesa di S. Michele Arcangelo in Rasenna»), sita in 62039 Visso, frazione Rasenna, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 62039 Fematre.

58. Comune di Visso, alla chiesa parrocchiale in Mevale (nota anche quale «chiesa pievania in Mevale»), sita in 62039 Visso, frazione Mevale, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 62039 Fematre.

Roma, addì 4 settembre 1989

Il Ministro: GAVA

89A4585

DECRETO 4 settembre 1989.

Rettifica e integrazione al decreto ministeriale 19 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a duecentosessantadue parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di duecentocinquantanove chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Lucca, e modificazione al decreto ministeriale 31 gennaio 1987, per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle duecentosessantadue parrocchie costituite nella diocesi di Lucca;

vennero dichiarate estinte duecentocinquantanove chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 21 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1987, con il quale venne rettificata la denominazione di talune parrocchie e chiese parrocchiali;

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1988, con il quale vennero integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori e venne dichiarata estinta anche una chiesa cattedrale;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla arcidiocesi di Lucca;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo di detta diocesi, premesso che per errore meramente materiale nell'elenco delle parrocchie costituite nella diocesi di Lucca ne vennero inserite sei in più, dispone la cancellazione dall'elenco stesso delle parrocchie di cui ai numeri d'ordine 117, 151, 166, 168, 178 e 194 ed inoltre rettifica la denominazione e la sede di tre parrocchie ed integra l'elenco dei rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 19 dicembre 1986 richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 1 è sostituito come segue:

«È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti duecentocinquantasei parrocchie costituite nella diocesi di Lucca, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:»;

dall'elenco di cui al citato art. 1 sono cancellate le seguenti parrocchie aventi il numero d'ordine per ciascuna di esse indicato:

117. Comune di Lucca, parrocchia di S. Alessandro, sita in 55100 Lucca, piazza S. Alessandro, 13.

151. Comune di Lucca, parrocchia di S. Leonardo in Borghi, sita in 55100 Lucca, via S. Leonardo, 2.

166. Comune di Lucca, parrocchia di S. Maria Corteorlardini, sita in 55100 Lucca.

168. Comune di Lucca, parrocchia di S. Martino, sita in 55100 Lucca.

178. Comune di Lucca, parrocchia di S. Michele in Foro, sita in 55100 Lucca, piazza S. Michele, 19.

194. Comune di Lucca, parrocchia di S. Tommaso in Pelleria, sita in 55100 Lucca, chiostro S. Tommaso, 17;

nell'elenco di cui al citato art. 1 l'esatta denominazione e sede delle parrocchie ai numeri d'ordine 139, 181 e 187 è la seguente:

139. Comune di Lucca, parrocchia dei SS. Frediano e Tommaso, con sede in 55100 Lucca, via dell'Anguillara, 9.

181. Comune di Lucca, parrocchia dei SS. Michele, Paolino e Alessandro, con sede in 55100 Lucca, piazza S. Pierino, 11.

187. Comune di Lucca, parrocchia dei SS. Pietro e Leonardo, con sede in 55100 Lucca, via S. Gemma Galgani;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle duecentosessantasette chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti sedici chiese parrocchiali, le parrocchie aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

8. Comune di Lucca, alla chiesa parrocchiale di S. Alessandro, con sede in 55100 Lucca, succede per l'intero patrimonio la parrocchia dei SS. Michele, Paolino e Alessandro, con sede in 55100 Lucca, piazza S. Pierino, 11.

9. Comune di Lucca, alla chiesa parrocchiale di S. Michele in Foro, con sede in 55100 Lucca, succede per l'intero patrimonio la parrocchia dei SS. Michele, Paolino e Alessandro, con sede in 55100 Lucca, piazza S. Pierino, 11.

10. Comune di Lucca, alla chiesa parrocchiale di S. Paolino, con sede in 55100 Lucca, succede per l'intero patrimonio la parrocchia dei SS. Michele, Paolino e Alessandro, con sede in 55100 Lucca, piazza S. Pierino, 11.

11. Comune di Lucca, alla chiesa parrocchiale di S. Leonardo in Borghi, con sede in 55100 Lucca, succede per l'intero patrimonio la parrocchia dei SS. Pietro e Leonardo, con sede in 55100 Lucca, via S. Gemma Galgani.

12. Comune di Lucca, alla chiesa parrocchiale di S. Pietro Somaldi, con sede in 55100 Lucca, succede per l'intero patrimonio la parrocchia dei SS. Pietro e Leonardo, con sede in 55100 Lucca, via S. Gemma Galgani

13. Comune di Lucca, alla chiesa parrocchiale di S. Frediano, con sede in 55100 Lucca, succede per l'intero patrimonio la parrocchia dei SS. Frediano e Tommaso, con sede in 55100 Lucca, via dell'Anguillara, 9.

14. Comune di Lucca, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Corteorlandini, con sede in 55100 Lucca, succede per l'intero patrimonio la parrocchia dei SS. Frediano e Tommaso, con sede in 55100 Lucca, via dell'Anguillara, 9.

15. Comune di Lucca, alla chiesa parrocchiale di S. Tommaso in pelleria, con sede in 55100 Lucca, succede per l'intero patrimonio la parrocchia dei S.S. Frediano e Tommaso, con sede in 55100 Lucca, via dell'Anguillara, 9.

16. Comune di Lucca, alla chiesa parrocchiale di S. Martino, con sede in 55100 Lucca, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Maria Forisportam, con sede in 55100 Lucca, vicolo Tommasi, 1;

la fine dell'art. 4 è sostituita come segue:

«relativamente alle chiese parrocchiali comprese tra il numero d'ordine 260 e il numero d'ordine 267, la parrocchia dei S.S. Frediano e Tommaso, con sede in 55100 Lucca, via dell'Anguillara, 9;

relativamente alle restanti duecentoquarantatre chiese parrocchiali le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.».

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 31 gennaio 1987 richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è sostituito come segue:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le duecentocinquantasei parrocchie di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 1986, citato in narrativa, rettificato con decreto ministeriale 4 settembre 1989, aventi sede:

duecentoquarantotto in comuni della provincia di Lucca;

otto in comuni della provincia di Pistoia».

Roma, addì 4 settembre 1989

Il Ministro: GAVA

89A4586

DECRETO 4 settembre 1989.

Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 10 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventuno parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trentuno chiese parrocchiali, tutte della diocesi di San Severino Marche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventuno parrocchie costituite nella diocesi di San Severino Marche;

vennero dichiarate estinte trentuno chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra e rettifica gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti trentasei chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Macerata:»;

nell'elenco di cui al citato art. 3 l'esatta denominazione e sede delle chiese parrocchiali ai numeri d'ordine 21 e 23 è la seguente:

21. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di S. Agostino nella cattedrale (nota anche quale «chiesa di S. Agostino»), sita in 62027 San Severino Marche, piazzale S. Agostino.

23. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di San Giuseppe (nota anche quale «chiesa di San Giuseppe»), sita in 62027 San Severino Marche, piazza del Popolo;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

32. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale della Misericordia (nota anche quale «chiesa della Misericordia»), con sede in 62027 San Severino Marche.

33. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di San Francesco (nota anche quale «chiesa di S. Francesco»), con sede in 62027 San Severino Marche.

34. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di San Giovanni decollato (nota anche quale «chiesa di S. Giovanni decollato in San Severino Marche»), con sede in 62027 San Severino Marche.

35. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di S. Maria in Valdiola (nota anche quale «chiesa di S. Maria in Valdiola»), con sede in 62027 San Severino Marche.

36. Comune di San Severino Marche, chiesa parrocchiale di San Rocco (nota anche quale «chiesa di S. Rocco in Elcito»), con sede in 62027 San Severino Marche, frazione Elcito;

l'inizio dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle trentasei chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti trentaquattro chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:»;

l'elenco di cui al citato art. 4 è integrato come segue:

30. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale della Misericordia (nota anche quale «chiesa della Misericordia»), sita in 62027 San Severino Marche, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Agostino nella Concattedrale, sita in 62027 San Severino Marche, piazzale S. Agostino.

31. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di San Francesco (nota anche quale «chiesa di S. Francesco»), sita in 62027 San Severino Marche, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Giuseppe, sita in 62027 San Severino Marche, piazza del Popolo.

32. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di San Giovanni decollato (nota anche quale «chiesa di S. Giovanni decollato in San Severino»), sita in 62027 San Severino Marche, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Giuseppe, sita in 62027 San Severino Marche, piazza del Popolo.

33. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di Santa Maria in Valdiola (nota anche quale «chiesa di S. Maria in Valdiola»), sita in 62027 San Severino Marche, località Valdiola, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Antonio abate, sita in 62020 Castel S. Pietro, via C. S. Pietro, 1.

34. Comune di San Severino Marche, alla chiesa parrocchiale di San Rocco (nota anche quale «chiesa di S. Rocco in Elcito»), sita in 62027 San Severino Marche, frazione Elcito, succede per l'intero patrimonio la parrocchia di S. Antonio abate, sita in 62020 Castel S. Pietro, via C. S. Pietro, 1.

Roma, addì 4 settembre 1989

Il Ministro: GAVA

89A4587

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO 23 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di architettura dell'Università degli studi di Firenze, in data 23 marzo 1988;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dal n. 556 al n. 565, relativi alla scuola di specializzazione in «disegno industriale e ambientale» che muta denominazione in scuola di specializzazione in «disegno industriale» sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 556. — È istituita la scuola di disegno industriale presso l'Università degli studi di Firenze. La scuola rilascia il titolo di specialista in disegno industriale.

La scuola ha lo scopo di condurre ad una specifica preparazione critica e professionale, integrativa di quella fornita dai corsi di laurea e di far conseguire una più vasta e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per la progettazione di oggetti, di sistemi di oggetti e di elementi di finitura e nuovi materiali.

Art. 557. — La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno centocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque specializzandi.

Art. 558. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di architettura e il dipartimento di processi e metodi della produzione edilizia. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 559. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura e in ingegneria.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 338 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 560. — Le materie fondamentali di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

tecnologia dei materiali (area tecnologica);
storia del disegno industriale (area della storia);
semiologia ed estetica (area della percezione);
disegno industriale I (area progettuale).

2° Anno:

tecnologia di produzione (area tecnologica);
fattibilità del prodotto (area tecnologica);
morfologia dei componenti (area della componentistica).

3° Anno:

organizzazione della produzione (area tecnologica);
disegno industriale II (area progettuale);
progettazione ambientale (area progettuale).

Elenco dei corsi opzionali:

cultura tecnologica della progettazione (area tecnologica);
illuminotecnica ed impianti (area tecnologica);
elementi di analisi del mercato (area tecnologica);
econometria (area tecnologica);
ergonometria (area tecnologica);
storia dell'arte contemporanea (area della storia);
storia dell'arte applicata (area della storia);
storia della comunicazione (area della storia);
storia del costume (area della storia);
disegno operativo e geometria costruttiva (area della percezione);
elementi di informatica (area della percezione);
elaborazione elettronica della progettazione (area della percezione);
modellistica (area della percezione);
coordinazione dimensionale (area della componentistica);
normative e controllo di qualità (area della componentistica);
igiene ambientale (area della componentistica);
sperimentazione di sistemi e componenti (area progettuale);
progettazione grafica (area progettuale);
arredamento e architettura degli interni (area progettuale);
strumenti e tecniche della comunicazione visiva (area della percezione);
storia della scienza (area della storia);
antropologia culturale (area socio-economica);
socioeconomia previsionale (area socio-economica).

Art. 561. — Lo specializzando è tenuto a seguire sedici insegnamenti (sei al primo anno, sei al secondo, quattro al terzo), sulla base di un piano di studi presentato al primo anno ed approvato dal consiglio della scuola.

Le discipline inserite nella annessa tabella (art. 560) devono essere attinte rispettando globalmente il seguente rapporto: almeno quattro insegnamenti dall'area della tecnologia, due insegnamenti dall'area della storia, due insegnamenti dall'area della percezione, due insegnamenti dall'area della componentistica, quattro insegnamenti dall'area progettuale.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche, il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di una idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra-universitari.

Art. 562. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 563. — Come previsto dall'art. 3 della normativa generale, il bando di concorso di ammissione alla scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposte a quesiti multipli, ed i programmi d'esame.

Firenze, addì 23 agosto 1989

Il pro rettore: ZAMPI

89A4608

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
CROTONE (Catanzaro)
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
SALERNO
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
RIMINI (Forlì)
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette *librerie concessionarie speciali* possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*